

Bruxelles, 8.11.2018  
COM(2018) 735 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**concernente l'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento  
(CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle  
autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre  
le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri**

## **1. Introduzione**

Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> fissa gli obiettivi per le emissioni medie di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove immatricolate nell'Unione, da conseguire mediante miglioramenti tecnologici apportati ai veicoli e tecnologie innovative.

Il regolamento (CE) n. 443/2009 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, al fine di:

- modificare l'allegato II e adottare norme dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni medie, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 9;
- completare il regolamento per quanto riguarda, inter alia, l'interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, il contenuto delle domande di deroga nonché il contenuto e la valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 8;
- modificare l'allegato I entro il 31 ottobre 2014 (e successivamente ogni tre anni) al fine di adeguare il dato M<sub>0</sub> alla massa media delle autovetture nuove nei tre anni civili precedenti, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2;
- modificare l'allegato I al fine di adeguare le formule per determinare le emissioni specifiche indicative di CO<sub>2</sub> delle autovetture, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma.

## **2. Base giuridica**

La presente relazione è intesa a soddisfare l'obbligo della Commissione di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. A norma di tale articolo la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 aprile 2014. La Commissione è inoltre tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della delega conferitale dal suddetto regolamento. La relazione è elaborata al più tardi 9 mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni della delega. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

## **3. Esercizio della delega**

L'articolo 14 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 11, paragrafo 8,

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1).

all'articolo 13, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, di tale regolamento.

3.1 L'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 443/2009 impone alla Commissione di modificare l'allegato II e di stabilire, mediante atti delegati, norme dettagliate per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni medie delle autovetture nuove immatricolate nel territorio dell'UE.

Un atto delegato<sup>2</sup> è stato adottato il 2 giugno 2017 e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo. Uno degli obiettivi dell'atto era l'adeguamento degli obblighi di comunicazione e di monitoraggio al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione di tali emissioni (cfr. la sezione 3.4).

3.2 L'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 443/2009 prevede che la Commissione adotti atti delegati al fine di completare detto regolamento, in merito, inter alia, all'interpretazione dei criteri di ammissibilità delle deroghe, al contenuto delle domande di deroga nonché al contenuto e alla valutazione dei programmi di riduzione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub>.

Dalla data in cui il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione<sup>3</sup>, non sono stati adottati atti delegati ai fini dell'articolo 11, paragrafo 8.

3.3 L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009 impone alla Commissione di adottare atti delegati al fine di modificare entro il 31 ottobre 2014 (e successivamente ogni tre anni) l'allegato I dello stesso regolamento. L'obiettivo di tale delega di potere è di assicurare un regolare adeguamento del valore della massa media utilizzato ai fini del calcolo delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove, tenendo conto della massa media dei veicoli nuovi immatricolati nell'Unione in un precedente periodo di tre anni.

Il primo atto delegato<sup>4</sup> è stato adottato dalla Commissione il 31 ottobre 2014 e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo. Un secondo atto delegato<sup>5</sup> è stato

---

<sup>2</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 4).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte dalle autovetture nuove (GU L 120 dell'1.5.2013, pag. 4).

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/649 della Commissione, del 23 gennaio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 2015 e 2016 (GU L 108 del 27.4.2018, pag. 14).

adottato dalla Commissione tre anni dopo, il 23 gennaio 2018, e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo.

3.4 L'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/2009 impone alla Commissione di adottare atti delegati al fine di adeguare le formule di cui all'allegato I dello stesso regolamento.

Il regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione è stato adottato il 2 giugno 2017 e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo. Il principale obiettivo di questo atto è l'adeguamento degli obiettivi per le emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> e degli obblighi di comunicazione e di monitoraggio al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione di tali emissioni. La procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP) è definita nel regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione<sup>6</sup> e sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle, NEDC) a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione<sup>7</sup>, a decorrere dal 1° settembre 2017.

#### **4. Conclusioni**

Il regolamento (CE) n. 443/2009 è d'applicazione dal 2009. Ad oggi, la Commissione ha adottato atti delegati intesi a definire e modificare le norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni medie, in particolare rettificando le formule di calcolo dell'obiettivo e il valore relativo alla massa negli allegati I e II del regolamento. Non sono state sollevate obiezioni a seguito del controllo di tali atti da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

---

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).